

**ACCORDO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e il Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (BAWe);

Considerando che lo sviluppo delle attività internazionali relative ai valori rende necessaria una procedura di reciproca assistenza e consultazione volta ad agevolare l'esercizio delle rispettive competenze negli ambiti qui di seguito citati;

Considerando che l'attuazione del Trattato di Roma e la realizzazione e del mercato interno rendono particolarmente necessaria una stretta cooperazione tra le Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea;

Considerando che le direttive europee nei settori di competenza della CONSOB e del BAWe prevedono tale necessaria cooperazione tra le Autorità di controllo degli Stati membri;

Considerando la necessità di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in Italia ed in Germania in materia di valori;

Desiderose di rendere operante la massima assistenza reciproca per consentire ad ognuna di assolvere i compiti loro assegnati, rispettivamente in Italia ed in Germania;

Hanno convenuto quanto segue:

67

222



## Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo

1. L'oggetto del presente Accordo è quello di predisporre ed attuare, tra le Autorità qui di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza che consenta alle stesse di assolvere i compiti ad esse assegnate nel settore dei valori;
2. Il presente Accordo costituisce per ciascuna Autorità lo strumento privilegiato per ottenere informazioni riservate atte a garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e regolamenti dello Stato dell'Autorità richiedente. Esso però non preclude che altre misure siano adottate, allo stesso scopo, da ciascuna Autorità in conformità con il diritto internazionale. Prima di ricorrere ad altre misure, l'Autorità richiedente avvertirà l'Autorità richiesta di tale sua intenzione.
3. Il presente Accordo non pregiudica le modalità inerenti allo scambio di informazioni non riservate tra le Autorità.

## Articolo 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si intende per:

1. "**Autorità**":
  - a) per l'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
  - b) per la Germania, il Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel;
2. "**Autorità richiesta**": l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza in conformità con il presente Accordo;
3. "**Autorità richiedente**": l'Autorità che formula una richiesta di assistenza in conformità con il presente Accordo;
4. "**leggi e regolamenti**": le disposizioni legali e regolamentari applicabili in Italia ed in Germania;



5. **"persona"**: ogni persona fisica o giuridica, ogni entità o associazione senza personalità giuridica;
6. **"valori"**: valori mobiliari, prodotti derivati e tutti gli strumenti finanziari di competenza delle Autorità.

### **Articolo 3 - Portata dell'assistenza**

1. Nell'ambito del presente Accordo ed in conformità con le leggi cui sono soggette, le Autorità si concedono reciprocamente la massima assistenza per poter dar corso alle richieste di assistenza derivanti dalla ricerca di violazioni di leggi e regolamenti. A tale scopo, l'Autorità richiesta, secondo le procedure applicabili nel proprio Stato, attiverà i poteri che le competono e i mezzi a sua disposizione nell'ambito delle leggi ad essa applicabili. Essa rende disponibili le informazioni in suo possesso e, qualora ne abbia la competenza, raccoglierà le informazioni utili per poter rispondere alla richiesta di cui è stata investita.
2. Qualora la richiesta di assistenza non risulti da una ricerca di violazioni di leggi e regolamenti, l'Autorità richiesta si adopererà per fornire all'Autorità richiedente l'assistenza da essa sollecitata; le Autorità convengono di consultarsi in caso di difficoltà.
3. L'assistenza prevista dal presente Accordo verrà rifiutata quando:
  - a) l'esecuzione della richiesta è tale da compromettere la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici essenziali, l'ordine pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta;
  - b) una qualunque procedura penale è già stata avviata o una decisione definitiva è già stata adottata nello Stato dell'Autorità richiesta, in base ai medesimi fatti e contro le stesse persone;

Il rifiuto di assistenza non pregiudica il diritto della CONSOB e del BAWe di consultarsi. Qualora l'Autorità richiesta non abbia la competenza per poter rispondere ad una domanda di assistenza, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente si consulteranno al fine di individuare altre possibili modalità per dar corso alla domanda stessa.

4. Le Autorità potranno, nell'ambito delle procedure legali, senza previa richiesta, comunicarsi le informazioni in loro possesso che ritengano utili per l'altra Autorità nell'espletamento delle sue funzioni e per gli scopi eventualmente precisati nella relativa comunicazione.

## **Articolo 4 - Richiesta di assistenza**

1. Le richieste di assistenza sono indirizzate per iscritto al responsabile dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A.
  
2. La richiesta di assistenza comprende:
  - a) una descrizione generale dell'informazione richiesta dall'Autorità richiedente;
  - b) una descrizione generale del caso oggetto della richiesta e dello scopo per il quale si ricercano tali informazioni;
  - c) quando la richiesta concerne una ricerca di violazioni di leggi e regolamenti, le leggi e i regolamenti che potrebbero essere stati violati ed anche l'elenco delle persone od enti che, secondo l'Autorità richiedente, potrebbero possedere le informazioni richieste, oppure i luoghi in cui sia possibile ottenere tali informazioni, se l'Autorità richiedente ne è a conoscenza;
  - d) all'occorrenza, l'urgenza della richiesta.
  
3. Nei casi di urgenza, le richieste di assistenza e le relative risposte potranno essere trasmesse secondo una procedura semplificata, purché siano confermate secondo le modalità previste nei paragrafi 1 e 2.
  
4. Nell'ambito del presente Accordo, qualora l'Autorità richiedente presentasse una domanda di assistenza su richiesta di un'altra autorità dello stesso Stato, ciò sarà citato nella domanda stessa. Le Autorità si consulteranno per stabilire come dar corso alla domanda e la natura esatta delle informazioni che dovranno eventualmente essere comunicate dall'Autorità richiesta. Il BAWe rappresenta che le autorità di controllo dei mercati di valori dei Länder costituiscono, in particolare, un'altra autorità competente dello stesso Stato. Nel caso in cui l'assistenza sia fornita a queste autorità le disposizioni dell'art. 6 e 7 sono applicabili.

## **Articolo 5 - Esecuzione delle richieste**

Secondo le modalità previste agli articoli 1, 3 e 4, l'Autorità richiesta comunica all'Autorità richiedente gli elementi informativi già in suo possesso o che saranno da essa ricercati con i mezzi da essa stabiliti nel rispetto delle norme applicabili nello Stato dal quale dipende l'Autorità richiesta.

te

W  
4



## **Articolo 6 - Utilizzo consentito delle informazioni**

1. L'Autorità richiedente non potrà utilizzare le informazioni ottenute se non per i motivi indicati nella richiesta nella richiesta, allo scopo di garantire il rispetto o l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari indicate nelle richieste o ai fini di istituire o prestare assistenza nell'ambito di un procedimento civile, amministrativo o penale connesso alle questioni indicate nella richiesta.
2. L'Autorità che riceve le informazioni comunicate spontaneamente potrà utilizzarle solo per gli scopi indicati nella comunicazione o ai fini di un procedimento penale.
3. Al fine di assolvere i compiti ad essa attribuiti dalla legge, l'Autorità richiedente potrà comunicare le informazioni ad altre autorità dello stesso Stato. Essa dovrà richiederne l'autorizzazione preventiva all'Autorità richiesta. Il BAWe rappresenta che le autorità di controllo dei mercati di valori dei Länder costituiscono, in particolare, un'altra autorità dello stesso Stato. Nel caso in cui l'assistenza sia prestata a dette autorità le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 7 sono applicabili.
4. Qualora l'Autorità richiedente desideri utilizzare le informazioni ricevute per scopi diversi da quelli citati nei paragrafi 1 e 2, essa dovrà richiederne l'autorizzazione preventiva all'Autorità richiesta. Se l'Autorità richiesta accetterà un tale utilizzo delle informazioni per scopi diversi da quelli citati nei paragrafi 1 e 2, essa potrà subordinarlo ad alcune condizioni. L'Autorità richiesta potrà anche opporsi a un tale utilizzo delle informazioni.

## **Articolo 7 - Riservatezza delle richieste e delle informazioni ricevute**

1. Ciascuna Autorità manterrà, nei modi previsti dalla legge, la riservatezza delle richieste presentate o delle comunicazioni effettuate nell'ambito del presente Accordo, del contenuto di tali richieste e di qualsiasi altra questione connessa con l'attuazione del presente Accordo, in particolare le consultazioni tra Autorità.
2. In ogni caso, l'Autorità richiedente garantirà, nei modi previsti dalla legge, alle informazioni ricevute in virtù del presente Accordo un grado di riservatezza pari almeno a quello di cui esse godono nello Stato dell'Autorità richiesta.

*ts*

*2/2*

## **Articolo 8 - Consultazioni**

1. Le Autorità convengono di tenersi reciprocamente informate sull'evoluzione delle normative nei settori oggetto del presente Accordo e di consultarsi regolarmente ed ogni qualvolta ne avvertano la necessità.
2. Le Autorità riesamineranno periodicamente l'attuazione del presente Accordo e si consulteranno al fine di migliorarlo e risolvere le difficoltà che potrebbero sorgere.
3. Le Autorità potranno concordare le misure pratiche necessarie per agevolare l'attuazione del presente Accordo.
4. In caso di contestazioni sull'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo, le Autorità si consulteranno per giungere ad una comune interpretazione.

## **Articolo 9 - Emendamenti all'Accordo**

In seguito alle consultazioni previste dall'articolo 8, le Autorità potranno concordare gli emendamenti al presente Accordo da esse ritenuti necessari.

## **Articolo 10 - Pubblicazione**

Le Autorità convengono di rendere pubblico il presente Accordo.

## **Articolo 11 - Entrata in vigore**

Il Presente Accordo entrerà in vigore all'atto della firma.

## Articolo 12 - Denuncia

Il presente Accordo viene stipulato senza limiti di durata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Autorità con un preavviso scritto di trenta giorni. Le richieste di assistenza inoltrate prima del preavviso - qualora fosse l'Autorità richiesta a dare il preavviso stesso - continueranno ad essere evase conformemente al presente Accordo.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato questo Accordo.

FATTO a Stoccolma, in quattro originali, di cui due in italiano e due in tedesco, ciascuno dei quali facente fede, il 11. Settembre, 1997.


Per la Commissione Nazionale  
per le Società e la Borsa

Per il Bundesaufsichtsamt für  
den Wertpapierhandel

Il Presidente

  
Tommaso Padoa-Schioppa

Il Presidente

  
Georg Wittich

**ALLEGATO A**

Il Responsabile dell'Autorità richiesta ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo è:

Per la Commissione Nazionale  
per le Società e la Borsa

Il Responsabile dell'Ufficio  
Relazioni Internazionali

Tel.: 39.6.84.77.381  
Fax: 39.6.84.16.703

Per il Bundesaufsichtsamt für  
den Wertpapierhandel

Il Responsabile del Servizio  
Relazioni Internazionali

Tel.: 49.69.95.95.20  
Fax: 49.69.95.95.22.99